



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 100.000, i.v.
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

CONSULENZA Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro
ELABORAZIONE Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI

Per professionisti e commercianti che rifiuteranno di ricevere i pagamenti delle transazioni con carte di debito, carte di credito o carte prepagate **dal 30 giugno scatta la sanzione pari a 30 euro** per ciascuna transazione, indipendentemente dall'ammontare della spesa sostenuta, **cui si somma il 4% del valore della transazione** per cui non è stato accettato il pagamento.

In realtà, in maniera del tutto imprecisa, si osserva come i soggetti su indicati siano obbligati, con decorrenza dalla predetta scadenza, all'installazione del POS, ma la conclusione non è affatto corretta. Secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2012, "a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica".

Un emendamento approvato in sede di conversione del decreto PNRR 2 ricomprende tra i pagamenti elettronici obbligatori da accettare anche le carte prepagate.

Crediti d'imposta in scadenza

Simmetricamente deve essere rilevato come sia imminente la scadenza del termine previsto per fruire del credito di imposta pari al 100% delle commissioni bancarie maturate fino al 30 giugno 2022, previsto dall'art. 22, comma 1-ter del D.L. n. 124/2019.

Dal 30 giugno tornerà ad applicarsi la disposizione che prevede l'attribuzione di un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria in relazione a cessioni dei beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali.

Il 30 giugno 2022 scadrà anche l'agevolazione consistente in ulteriore credito d'imposta previsto per l'acquisto o il noleggio di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con registratori telematici. Tale credito d'imposta spetta in relazione ai costi di acquisto o di noleggio sostenuti e può essere fatto valere entro il limite massimo di 160 euro. Il riconoscimento di tale credito è previsto in misura variabile dal 70 al 10 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi conseguiti dal contribuente.

Non è ammessa l'oblazione

L'accertamento delle violazioni sarà a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, nonché degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro.

Non è prevista la possibilità di fruire dell'istituto dell'oblazione, cioè la possibilità di effettuare il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, come alternativa alla contestazione della violazione. Non sarà così possibile, entro i 60 giorni successivi dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, effettuare il pagamento di una somma pari a 1/3 del massimo della penalità o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale, oltre alle spese dovute per il procedimento.